

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. <u>61</u> del <u>16.0</u> .2011
--	---

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PRESENTATO, AL CGA PER LA REGIONE SICILIA, DAL SIG. VASTA SILVESTRO CONTRO IL COMUNE DI CALATABIANO ED IL PREFETTO DI CATANIA. DETERMINAZIONE A COSTITUIRSI PER DIFENDERE LE RAGIONI DELL'ENTE E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

L'anno duemilaundici, il giorno SEI di GIUGNO, alle ore 19.20 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 FAZIO ANTONINO	Assessore		X
3 DESTRO MIGNINO dr.ssa SIMONA	Assessore	X	
4 LA LIMINA CARMELO	Assessore	X	
5 SAMPERI dr. SALVATORE	Assessore	X	
6 SPINELLA CARMINIA	Assessore	X	
7 SPOTO geom. AGATINO	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: FAZIO ANTONINO

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. RA CONCETTA PUGLISI

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____
 () modifiche/sostituzioni : _____

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 62 del 16/06/2011

Oggetto: Ricorso in appello presentato, al CGA per la Regione Sicilia, dal sig. Vasta Silvestro contro il Comune di Calatabiano ed il Prefetto di Catania. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

=====

LETTO il ricorso in appello presentato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia dal sig. Vasta Silvestro contro il Comune di Calatabiano ed il Prefetto di Catania per la riforma e/o l'annullamento dell'Ordinanza del TAR/CT, sez. I, 24/03/2011, n° 430/2011 Reg. Ord. Caut., adottata davanti a quel TAR nel ricorso iscritto al R.G. n° 03417/2010, proposto per l'annullamento dell'ordinanza n° 15 emessa dal Sindaco di Calatabiano in data 10/08/2010, ... *omississ* ..., e di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto in particolare la nota della prefettura del 19/07/2010;

ATTESO che con argomentato ricorso in appello viene chiesto di sospendere l'ordinanza n° 15/2010 emessa dal Sindaco di Calatabiano;

LETTA la nota, prot. gen. dell'Ente n° 7918 del 30/05/2011, a firma dell'avv. Claudio Fiume, legale incaricato con deliberazione di G.C. n° 101/2010 a difendere le ragioni dell'Ente avverso il Ricorso presentato al TAR/CT dal sig. Vasta S. avverso l'ordinanza sindacale n°15/2010;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al CGA per la Sicilia, al fine di difendere le ragioni dell'Ente all'argomentato Ricorso in appello;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. FIUME CLAUDIO, con studio legale in _____, via _____, n° _____, per opporsi, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato Ricorso in appello proposto al CGA/PA, dal sig. Vasta Silvestro;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa

acquisizione di parcella preventiva;

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE**: FAVOREVOLE / CONTRARIO per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 09/06/2011



Il Resp.le del Servizio
(dr. Salvatore Spartà)


PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2010 all'intervento 1010203/6 14P. 750/2011

Calatabiano li, 20/06/2011



Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Rosalba Pennino)

Carli

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIA**

Ricorso in appello

del sig. VASTA SILVESTRO (c.f. VST SVS 37R23 C568D), nato il 23.10.1937, a Catania, residente in Via G. Leopardi, n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Carmelo Cali (c.f. CML 58L16 C351Z) ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del CGA con fax 09577463406, email avvcarmelocali@hotmail.com,

CONTRO

il Comune di CALATABIANO, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Claudio Fiume

e CONTROINTERESSATO

il PREFETTO di Catania, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avvocatura dello Stato

per la riforma e/o l'annullamento

dell'Ordinanza Tar Catania, sezione I, 24 marzo 2011, n. 430/2011 Reg. Ord. Caut., adottata davanti a quel Tar nel ricorso iscritto al R.G. n. 03417/2010, proposto per l'annullamento dell'ordinanza n. 15 emessa dal Sindaco di Calatabiano in data 10.08.2010, notificata il 31 agosto 2010 con termine di decadenza dell'impugnazione decorrente, per effetto della sospensione feriale dei termini, dal 16.09.2010 e scadente domenica 14.11.2010 e di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto in particolare la nota della Prefettura del 19 luglio 2010 assunta al protocollo del Comune di Calatabiano il 21 luglio 2010 con il n. 10696 (art. 54 del d.lgs. 267/2000; art. 133, lettera g), codice del processo amministrativo)

Mi rappresenti e r
difenda nel present
giudizio innanzi
Consiglio di Giustiz
Amministrativa Regior
Sicilia proposto n
confronti del Comune
Calatabiano, in persor
del Sindaco pro-tempor
e nei confronti d
Prefetto di Catania pr
l'impugnazione dell'orc
nanza TAR Catan
n. 430/2011 all'av
Carmelo Cali, con tut
le facoltà di legge i
comprese quelle
quietanzare, di transig
re, conciliare, rinunciar
ed accettare rinunci
farsi sostituire.
Ai sensi del D.L.
196/2003 espress
mente autorizzo det
procuratore e difensor
a comunicare a terzi
dati personali
relazione agli ademp
menti connessi con
rapporto professionale.

Roberto Silve
Vice Prefetto
di Calata

[Signature]

questo ricorso in un numero di...

Premesso in fatto

La presente vicenda trae origine dalla notifica al Signor Vasta Silvestro del prefato provvedimento con la seguente motivazione: «Visti la nota della Prefettura e l'art. 54, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ordina al sig. Vasta Silvestro di provvedere, ad eseguire sugli stessi, entro il termine di 90 giorni, le opere necessarie per mitigare il rischio di fenomeni di frana dovuti all'instabilità del versante di proprietà così come descritte nella relazione dell'Ufficio tecnico Comunale in premessa citata e nella specie:».

Per cogliere appieno l'illegittimità del provvedimento impugnato si espone quanto segue:

- a) Il Signor Vasta Silvestro è proprietario di un tratto di terreno collinare nel Comune di Calatabiano; terreno collinare che costeggia la Via Coste Castello (proseguimento di Via Cruillas).
- b) Il Comune di Calatabiano ha eseguito a mezzo società appaltatrice i "Lavori di recupero ambientale a scopo turistico della strada da Via Cruillas al Castello. 1° Lotto esecutivo-funzionale".
- c) In occasione di detti lavori la stazione appaltatrice depositava, senza il consenso del Vasta Silvestro, parte del materiale di risulta degli scavi sul proprio terreno, terrazzato originariamente come da foto allegata sotto la lettera A nel fascicolo di primo grado; detta circostanza veniva segnalata al Comune di Calatabiano a mezzo missiva del 25.08.2006 e del 06.02.2007 (allegato n. 02 e n. 03 del fascicolo di parte di primo grado del ricorrente) a firma del signor Vasta Silvestro e con missiva dell'Avv. Gaetano Alfio Patanè del 09.02.2007 (allegato n. 04 del fascicolo di parte di primo grado del ricorrente), ma nessun accertamento veniva effettuato da parte del Sindaco o dell'Ufficio Tecnico;

- d) Quanto lamentato in seno alle predette missive, relativamente al deposito del materiale con conseguente modifica morfologica ed idrogeologica del terreno del ricorrente, è supportato dalle fotografie commentate dall'Ing. Giorgio Cavallaro (allegato n. 05 del fascicolo di primo grado del ricorrente) ;
- e) nel mese di settembre 2009, precisamente giorno 16, a causa delle piogge cadute sul territorio del Comune di Calatabiano, si verificavano riversamenti di terra e pietrame (rectius: fango) provenienti esclusivamente dalla zona collinare dove era stato depositato illegittimamente parte del materiale di scavo derivante dai “Lavori di recupero ambientale a scopo turistico della strada da Via Cruillas al Castello. 1° Lotto esecutivo-funzionale”.
- f) Il Sindaco e l'Ufficio Tecnico del Comune di Calatabiano, pur consapevoli di tutto quanto accaduto durante i “Lavori di recupero ambientale a scopo turistico della strada da Via Cruillas al Castello. 1° Lotto esecutivo-funzionale”, non hanno inteso aprire alcuna seria istruttoria sull'effettiva causazione dell'evento. Piuttosto, il Sindaco del Comune di Calatabiano inviava, al ricorrente la missiva prot. n. 13699 del 29.10.2009 (allegato n. 06 del fascicolo di primo grado del ricorrente) che veniva riscontrata con nota assunta al protocollo del Comune di Calatabiano in data 24/12/2009 al n. 16316 (allegato n. 07 del fascicolo di primo grado del ricorrente) ma alla quale non seguiva alcun ulteriore atto dell'Amministrazione Comunale volto ad accertare la fondatezza di quanto denunciato.
- g) In data 31.08.2010 il Comune di Calatabiano notificava, anche sulla base dell'indicazione della Prefettura di Catania (nota del 19 luglio 2010 assunta la protocollo del Comune di Calatabiano il 21 luglio 2010 con il n. 10696) l'Ordinanza Sindacale, urgente e contingibile, n. 15 del 10.08.2010 con la quale intimava al ricorrente l'esecuzione, entro il termine di 90 giorni, delle opere

necessarie per mitigare il rischio dei fenomeni di frana (sic! n.d.r.) così come descritte nella relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- h) Il ricorrente, Vasta Silvestro, seppur riservandosi ogni più ampia azione a tutela dei propri diritti per l'illegittimo deposito del materiale di scavo, si attivava immediatamente per comprendere la tipologia specifica d'interventi che avrebbe dovuto eseguire. In particolare, chiedeva ed otteneva copia della relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, assunta al prot. n. 11749 del 10.08.2010 (allegato n. 08 del fascicolo di primo grado del ricorrente) che - dichiarando che **“gli interventi, supportati da un preventivo studio geologico ed idrogeologico, dovranno attenersi principalmente alle seguenti opere:”**- è in fatto ed in diritto carente, generica, insufficiente e contraddittoria, contagiando del relativo vizio anche la stessa Ordinanza n. 15 del 10.08.2010;
- i) il ricorrente, Vasta Silvestro, con nota del 29.10.2010 prot. n. 0015809 (allegato n. 11 del fascicolo di primo grado) ha chiesto al Sindaco del Comune di Calatabiano e al Responsabile del Servizio di Protezione Civile di conoscere **“DETTAGLIATAMENTE quali sono nella loro CONSISTENZA QUALITATIVA e QUANTITATIVA le asserite opere necessarie per mitigare il rischio di fenomeni di frana”**;
- j) alla data del 14.11.2010, ed ancora oggi, il Vasta Silvestro non ha ricevuto alcuna comunicazione in violazione del regole del procedimento amministrativo: violazione ancor più grave se si considera la presunta contingibilità.
- k) In data 12/11/2010, quale ultimo tentativo di risolvere la questione, il Signor Vasta Silvestro presentava istanza (allegato n. 09 del fascicolo di primo grado del ricorrente) a S.E., Prefetto di Catania.

Ragioni di diritto

.GIUSTIZIA ED ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA APPELLATA PER NON AVER RILEVATO LA VIOLAZIONE E L' ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 54 DEL D.LGS 267 DEL 2000, LA VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE, IL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, L'INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI; L'ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. L'ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE .

E' pacifico in giurisprudenza che presupposto per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, è unicamente una situazione di pericolo per un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica che, per il suo carattere di eccezionalità e rilevanza, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che imponga, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell'imposizione di obblighi di fare e di non fare a carico del privato.

Le ordinanze contingibili ed urgenti, sebbene possano esplicarsi liberamente nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, non possono essere lesive del principio di legalità.

Altri limiti sono stati ravvisati dalla giurisprudenza nei canoni della **ragionevolezza**, della **proporzionalità** nel senso che ad ogni autorità amministrativa è richiesto di individuare e di adottare nell'esercizio dei propri poteri lo strumento meno oneroso a carico dei soggetti destinatari dell'atto, nell'obbligo di **motivazione, rigorosa ed approfondita** (dovendo, infatti, fondarsi su una congrua motivazione all'esito di un'istruttoria adeguata) e nella **temporaneità** in quanto non è legittimo ricorrere all'ordinanza contingibile e urgente sindacale quando il provvedimento abbia il carattere della continuità e stabilità di effetti, trascendendo le finalità del momento e sia destinato a disciplinare in modo stabile una situazione o un assetto di interessi

In merito ai predetti presupposti e limiti si evidenziano i seguenti arresti di

giurisprudenza:

1. Sostiene il Consiglio di Stato, sez. V. sentenza n. 2109 del 08/07/2007, che è illegittima un'ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco ordina di provvedere alla tempestiva esecuzione di tutti i necessari interventi, volti all'eliminazione dello stato di pericolo, nel caso in cui l'amministrazione non abbia condotto accertamenti istruttori idonei a comprovare l'effettiva sussistenza dei presupposti per adottare l'anzidetta ordinanza, non essendo stato dimostrato, in carenza di idonei atti istruttori, il reale ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti di cui agli articoli 50, 5° comma, e 54, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 permette anche l'imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari e, quindi, l'esercizio di questo potere non può prescindere dalla sussistenza di un effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, che deve essere opportunamente motivato con una istruttoria approfondita (sul punto vedi anche T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, sentenza 11.05.2007 n.4992).
2. Anche il T.A.R. del Lazio, intervenuto sul punto, ha asserito che la pur necessaria sommarietà degli accertamenti che precedono l'emissione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente non può, riguardare il quadro fattuale di riferimento, che deve essere sempre approfonditamente conosciuto dall'Amministrazione, anche nei casi che richiedano un intervento immediato, tenuto conto che i pur brevi tempi imposti dall'esigenza di provvedere non la esonerano dall'attenta valutazione di tutte le circostanze comunque apprese nel corso dell'istruttoria (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 3ª sentenza 28.11.2007 n.11914 — vedi anche Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 28.06.2004 n.4767) e, una volta effettuato l'accertamento, l'Autorità amministrativa non può limitarsi a

richiamare la situazione stessa, ma è tenuta anche a specificare in che modo questa si traduca in un immediato attentato alla incolumità pubblica, essendo questo il bene giuridico alla cui tutela è preordinato il potere extra ordinem del sindaco (T.A.R. Piemonte, Sez. 11, Sentenza n. 1182 del 17.11.2000);

3. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono far fronte alle situazioni di pericolo utilizzando, ove possibile, misure che salvaguardino l'interesse pubblico con il minor sacrificio di quello privato (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1990).

Nel caso oggetto dell'Ordinanza n. 15 emessa dal Sindaco del Comune di Calatabiano in data 10.08.2010 il pericolo non è imminente (urgenza), manca il carattere di eccezionalità cui non possa farsi fronte con i rimedi ordinari apprestati dall'ordinamento (contingibilità dell'urgenza), l'ordinanza non è adeguatamente motivata e carente d'istruttoria approfondita ed è sproporzionata in quanto mira ad effettuare una serie d'interventi ben più ampia a vasta di quella imposta dalle c.d. "necessità oggettive" della situazione concreta.

Ma vi è di più, nella questione sottoposta all'odierno Decidente si è totalmente al di fuori dall'ambito proprio dell'ordinanza contingibile ed urgente giacché la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale - chiaramente carente in presupposti, contraddittoria e generica laddove si afferma che gli interventi che dovrebbero esser eseguiti dall'odierno ricorrente devono essere supportati da un preventivo studio geologico ed idrogeologico che, allo stato, non è nella disponibilità neanche dell'Ufficio Tecnico del Comune di Calatabiano - palesando ipotetiche frane su ambiti territoriali di ampiezza rilevante o natura morfologica complessa, intende agire per evitare in sostanza riversamenti di terra e pietrame (rectius fango) che, al massimo, riguardano solo una limitata porzione del terreno del Vasta con una serie d'interventi di portata molto più

na (quali studi, ricerche, prove geologiche ed interventi di contenimento di lungo periodo) che non possono essere imposti al privato sulla scorta di un strumento eccezionale, quale quello dell'ordinanza contingibile qui utilizzato: in tal senso Consiglio Stato, sez. V, 30.3.1998, n. 377 e TAR Napoli, Sez. V, 17.5.2006, n. 4516 che ha precisato “È infatti presupposto per l'adozione, da parte del sindaco, di un'ordinanza contingibile e urgente, unicamente una situazione di pericolo per un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica che, per il suo carattere di eccezionalità e rilevanza, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che imponga, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell'imposizione di obblighi di fare e di non fare a carico del privato. Qualora invece siano posti a carico del privato proprietario interventi ampi e genericamente indicati, tendenti al fine di evitare movimenti o frane su ambiti territoriali di ampiezza rilevante o natura morfologica complessa, si intende agire con un intervento di portata molto più ampia. Viene qui di fatto imposta una attività molto complessa, comprendente profili diversi (quali studi, ricerche, prove geologiche ed interventi di contenimento di lungo periodo) che non possono essere imposti al privato sulla scorta di un strumento eccezionale, quale quello dell'ordinanza contingibile.”

Ed ancora il provvedimento, oggetto d'impugnazione, è ingiustificato (sul terreno, non sono esistiti alberature sottoposte a taglio indiscriminato di cui racconta la nota prot. n. 13699 del 29.10.2009 (allegato n. 06 del fascicolo di primo grado del ricorrente) del Sindaco di Calatabiano. - si confrontino la foto n. 4, n. 5 e n. 6 dell'allegato n. 05 del fascicolo di primo grado del ricorrente), abnorme e sproporzionato perché presuppone l'esistenza di fenomeni franosi sull'intero terreno del Signor Vasta laddove vi è solo il fenomeno eccezionale del riversamento di fango causato da un comportamento imputabile solo alla P. A. per mezzo di lavori da lei commissionati. E' evidente quindi

nel caso de quo, si è fuori dall'ambito dell'ordinanza contingibile ed urgente, in quanto - come affermato dalla giurisprudenza Consiglio Stato, sez. V, 30.3.1998, n. 377 e TAR Napoli, Sez. V, 17.5.2006, n. 4516 - non si rientra in quelle vicende in cui il provvedimento adottato è in sé idoneo a neutralizzare con la dovuta immediatezza e in modo compiuto la paventata situazione di pericolo. Inoltre, l'illegittimità del provvedimento impugnato consegue anche perché l'ordinanza in questione, postula un intervento, lasciato in gran parte alla perizia ed alla capacità tecnica del privato intimato in luogo di una serie di valutazioni sulla statica dell'area e di interventi sottoposti a valutazione della P.A. per il tramite degli organi competenti (Genio Civile), motivo questo per cui il ricorrente facendosi parte attiva ha richiesto in data 12/11/2010 (allegato 09 del fascicolo di primo grado del ricorrente) - l'intervento di S.E. il Prefetto di Catania, perché la problematica sia rimessa delle Amministrazioni competenti in materia geomorfologica ed idraulica; intervento sollecitato dopo che è rimasta senza riscontro - cosa questa che ha comportato un silenzio illegittimo data la circostanza della contigibilità ed urgenza presunta - la nota del 29.10.2010 (allegato n. 11 del fascicolo di parte di primo grado del ricorrente) con cui il Signor Vasta Silvestro ha chiesto al Sindaco del Comune di Calatabiano e al Responsabile del Servizio di Protezione Civile di conoscere DETTAGLIATAMENTE quali sono nella loro CONSISTENZA QUALITATIVA e QUANTITATIVA le asserite opere necessarie per mitigare il rischio di fenomeni di frana (sic! n.d.r.).

2) INGIUSTIZIA ED ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA APPELLATA PER NON AVER RILEVATO LA VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ART. 7 COMMA 1 DELLA LEGGE 241/90) E CONSEGUENTE ATICIPITA' DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO.

Nell'Ordinanza n. 15 del 10.08.2010 si dispone che, entro il termine di 90 giorni, il

ente esegua le opere necessarie per mitigare il rischio di fenomeni di frana e quindi indica n. 06 attività a tal proposito. Nello stesso provvedimento, immediatamente esecutivo, sovvertendo il corretto iter procedimentale imposto dalla legge 241/90 per il procedimento amministrativo avviato d'ufficio, si avverte che "ciascun interessato (sic! n.d.r) può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso".

Orbene, è evidente che l'Ordinanza in questione non è tale, cioè contingibile ed urgente, proprio per espresso riconoscimento della P.A. perché ammette dopo il provvedimento autoritativo la possibilità di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 241/90 che, invece, normativamente è il presupposto per l'adozione del provvedimento finale autoritativo: palese è quindi la violazione del giusto procedimento amministrativo delineato dal capo III della legge 241/90.

3) INGIUSTIZIA ED ERRONEITÀ DELL'ORDINANZA DI RIGETTO DELLA MISURA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

Il ricorso in primo grado è ammissibile e fondato per quanto si è rilevato.

Può aggiungersi che la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato appariva legittima e giustificata, sotto il profilo *fumus boni iuris*, per la manifesta violazione di legge (erronea applicazione dell'art. 54 2° comma D.lgs 267/2000 fondata anche su presupposti inesistenti quali il taglio indiscriminato di alberatura, mai avvenuto, e frane di pendii in luogo di eccezionali fenomeni di riversamento di fanghiglia; violazione dell'art. 7 comma 1 legge 241/90), la contraddittorietà del provvedimento impugnato (oltre che per stessa ammissione della stessa amministrazione che, infatti, dopo aver ordinato il generico fare, riconosce il diritto di partecipazione al procedimento ex art. 7 comma 1 della legge 241/90, pone a

...arico del ricorrente tutta una serie generica di opere la cui realizzazione doveva essere preceduta, secondo quanto scrive il Responsabile dell'Area di Vigilanza, da un preventivo studio geologico ed idrogeologico la cui acquisizione doveva essere il presupposto della relazione dell'Ufficio tecnico e dell'Ordinanza impugnata) e sotto il profilo del periculum in mora, dalla certezza che l'esecuzione dell'Ordinanza impugnata causerà un danno grave ed irreparabile al ricorrente che dovrà investire il suo reddito per l'esecuzione di opere, generiche ed indeterminate, privando la famiglia degli elementi essenziali della vita.

Per tutte queste ragioni si impone la riforma e/o l'annullamento dell'ordinanza appellata.

Per questi motivi


Voglia codesto Ecc.mo Consiglio disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con ordinanza collegiale, con qualsiasi motivazione riformare, revocare o annullare **l'impugnata Ordinanza del Tar di Catania** e, conseguentemente, in accoglimento dell'appello proposto sospendere l'ordinanza n. 15 emessa dal Sindaco di Calatabiano in data 10.08.2010.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CNA.

In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. 03417/2010 R.G. del Tar di Catania.

La presentazione del ricorso in appello avverso ordinanza cautelare non importa il versamento di contributo unificato

Catania, 19 maggio 2011

Avv. Carmelo Cali


ATA DI NOTIFICA – Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
retto alla Corte di Appello di Catania, mio domicilio, certifico di aver notificato copia
conforme del predetto atto a

1. Comune di CALATABIANO, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente
domiciliato presso il suo procuratore e difensore Avv. Claudio Fiume Via
Monsignor Ventimiglia, n. 228, Catania, mediante

nell'incaricato incaricato a ricevere
le notifiche Sig. *Enzo Salvatore*

23/5/2011

116
ENZO SALVITERA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

2. PREFETTO di Catania, domiciliato, rappresentato e difeso in primo grado
dall'Avvocatura dello Stato, Via Vecchia Ognina, n. 149, Catania, mediante


3. Comune di CALATABIANO, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, Via Vecchia Ognina, n. 149,
Catania, mediante

AVVOCATO CLAUDIO FUMEREDD
05129 CATANIA - Via Monsignore Vecchio, 228
95013 FUMEREDD DI SICILIA - Tel. P. di Pinerola, 57/A
Tel. 095.533369 - Fax 095.2061686 / 095.642184
E-mail: clafume@fin.it / Pec: claudio.fumered@pec.ordinesavvocati.it

Staprioritaria

€ 1,50

Posteitaliane



95129 CATANIA OTTO 17/19 (CT) 25.55

Spett. Le
Cognome di Buletchiano
Piazza V. Emanuele 132
95011 Buletchiano CT

2 - S. Scarp
Servizi
Legale
26/05/11
P

Avv. Claudio Fiume
Patrocinante in Cassazione
claudio.fiume@pec.ordineavvocaticatania.it
Avv. Stefania Schillaci
stefania.schillaci@pec.ordineavvocaticatania.it
Avv. Salvatore Emanuele
salvo.emanuele@pec.ordineavvocaticatania.it
Avv. Paola Cassaniti
paola.cassaniti@pec.ordineavvocaticatania.it
Avv. Livia Gugliotta
Dottore di Ricerca
livialucia.gugliotta@pec.ordineavvocaticatania.it
Avv. Giorgio Adamo
giorgio.adamo@pec.ordineavvocaticatania.it
Avv. Elisabetta Schillaci
elisabetta.schillaci@pec.ordineavvocaticatania.it
Avv. Graziella Maria Loibiso
loibiso_grazia@libero.it
Avv. Valentina Aldisio
valentina.aldisio@pec.ordineavvocaticatania.it

Protocollo nr.: 0007918
del 30/05/11
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:



Catania li, 23/05/2011

Spett.le
Comune di Calatabiano
Piazza V.Emanuele, 32
95011-Calatabiano (CT)

Prot. n. : 281/11/CF/af
Ns. rif.: 177/10
Vs. rif.: Servizio Legale
R.d. P.: S. Bevacqua

Oggetto: Comune di Calatabiano c/ Vasta Silvestro
Causa c/o TARS Catania sez. int. I avente ad
oggetto: impugnazione, previa sospensione, ordinanza
sindacale .n. 15/2010

Faccio seguito alla precedente mia del 28/03/2011 per comunicare che, con ricorso del 19/05/2011, notificatomi il 23/05 u.s. il sig. Vasta Silvestro ha proposto appello avverso l'ordinanza T.A.R. Catania, favorevolmente ottenuta il 24/03/2011, innanzi al C.G.A. di Palermo.

Mentre Vi rimetto, in allegato alla presente, copia del ricorso predetto, rimango in attesa di cortesi Vs. in ordine all'eventuale conferimento del mandato anche per tale grado di giudizio.

Colgo, infine, l'occasione per segnalare il mancato pagamento delle parcelle / prospetti notula di cui all'allegato elenco.

Nell'evidenziare come in relazione alle fatture emesse lo scrivente abbia già versato l'IVA e la CNPA, oltre l'imposta per quelle afferenti l'anno 2009, Vi sarei grato del sollecito pagamento.

Distinti saluti.

Avv. Claudio Fiume

All.2

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 16.06.11

IL SEGRETARIO COMUNALE



La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria